

**ORDINANZA N. 3/2019**

**Il Dirigente dell'ENAC**  
**Competente per la Circostrizione Aeroportuale di Milano  
Malpensa**

- VISTI** gli artt. 687, 707, 709, 711, 714, 718, 1174, 1231 del Codice della Navigazione approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 modificato dal D.lgs. 9/2005, n. 96 e dal D.lgs n. 15 del 15/03/2006;
- VISTO** il Decreto legislativo n. 250/97 che istituisce l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione del 12 febbraio 2014;
- VISTO** il Regolamento ENAC per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti;
- VISTA** in particolare la nota del 17.09.2018 con la quale l'ENAV di Malpensa, a seguito di apposito studio, ha richiesto il taglio degli alberi siti immediatamente a ridosso della recinzione aeroportuale sul lato est della stessa nel territorio del Comune di Ferno, che allo stato pregiudicano la piena funzionalità del radar SMR B;
- VISTA** la nota del 7 giugno 2019 con la quale SEA S.p.A, in esito alle attività di monitoraggio di propria competenza previste dal Regolamento(UE) n.139/2014, ha richiesto l'emanazione di apposita ordinanza per eliminare gli ostacoli, prescrivendo apposito intervento dello stesso gestore;
- VISTA** la nota prot. 0069837-P con la quale la Direzione Operazioni Nord Ovest dell'ENAC ha confermato che gli elementi arborei insistenti all'esterno del sedime aeroportuale, costituiscono ostacolo alla navigazione aerea, in quanto forano le superfici di limitazione stabilite per l'aeroporto e riportate sulle mappe di vincolo e, segnatamente, la superficie di transizione;
- CONSIDERATO** che la stessa Direzione Operazioni Nord Ovest ha precisato inoltre che gli alberi indicati costituiscono pericolo per la



navigazione in quanto interferiscono con i sistemi di sorveglianza ENAV e influenzano negativamente la performance;

- RILEVATO** che l'art. 714 del Codice della Navigazione pone a carico del proprietario gli oneri derivanti dall'abbattimento degli ostacoli non compatibili con la sicurezza del volo;
- CONSIDERATO** che, ferma restando la responsabilità del proprietario per tale tipo di attività, la SEA S.p.A., in qualità di gestore dell'aeroporto, ha dichiarato – in deroga all'articolo citato – di assumersi in via eccezionale la responsabilità e gli oneri per l'esecuzione delle operazioni necessarie (abbattimento ostacoli);
- RITENUTO** di dover emanare apposita ordinanza per provvedere al taglio delle piante nelle aree individuate;
- RAVISATO** che occorre ripristinare la piena funzionalità del citato radar ed evitare complicazioni derivanti dalle limitazioni operative che possono incidere sulla sicurezza delle operazioni di volo;
- RAVISATA** la necessità e l'urgenza di provvedere prima del trasferimento dei voli In precedenza operati da/per l'aeroporto di Linate e cioè prima del 27 Luglio p.v.;

## **ORDINA**

- ART. 1** Il gestore aeroportuale SEA S.p.A. è autorizzato – per gli scopi indicati in premessa – a procedere al taglio della vegetazione identificata con il colore giallo nello studio planimetrico che, allegato alla presente ordinanza, ne forma parte integrante.
- ART. 2** Lo stesso gestore è incaricato di eseguire tutte le operazioni, in quanto i proprietari dei terreni interessati non risultano identificabili o risultano irreperibili o – allo stato attuale – in condizione di incapacità legale
- ART. 3** L'autorizzazione viene rilasciata al solo scopo di salvaguardare ottimali condizioni di sicurezza delle operazioni e non costituisce in alcun modo precedente per analoghe fattispecie o assunzioni di rischi e responsabilità da parte del gestore.
- ART. 4** I soggetti proprietari dei terreni su cui insistono gli alberi e le essenze arboree devono consentire l'accesso alle predette aree al personale incaricato dal gestore aeroportuale SEA S.p.A. di eseguire le operazioni.



- ART. 5** Le operazioni dovranno essere completate entro la fine del mese di luglio. Al termine delle stesse i veicoli e le attrezzature impiegate dovranno essere rimossi.
- ART. 6** E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
- ART. 7** La presente ordinanza entra in vigore con effetto immediato.
- ART. 8** La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio comunale.  
Contro l'ordinanza è ammesso ricorso al TAR o – in via alternativa – al Presidente della Repubblica.

Malpensa, 1 luglio 2019

**IL DIRETTORE**  
**Dott. Massimo BITTO**

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)